



COMUNE DI GROTTAMMARE

63013

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
P. IVA 00403440449 * Tel. 0735 - 7391 * Fax 0735 - 735077

ORDINANZA del SINDACO

Prot. 12565

del 25/6/2004

N. 95 Del 25/6/2004

Oggetto: Ordinanza a tutela della quiete e dell'ordine pubblico in materia di orari per intrattenimenti danzanti ed utilizzo impianti stereo.

IL SINDACO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, concernente i limiti massimi d'esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, che sottopone le attività temporanee, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, all'autorizzazione del Sindaco;

Visto l'art 659 del codice penale sul disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone;

Visto l'art 9 comma 1 della legge n. 447 del 26/10/1995 che consente al sindaco l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, per il temporaneo contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività;

Considerata l'urgente necessità di tutela della salute pubblica che va garantita dall'inquinamento acustico provocato dalle emissioni sonore provenienti dagli esercizi pubblici ed in particolare da quelli che offrono intrattenimento musicale;

Sottolineato che per quanto riguarda le attività di trattenimenti musicali e danzanti di cui all'art 68 e 69 del TULPS effettuate da



pubblici esercizi all'aperto è stato già stabilito con proprio atto n. 40 del 2 aprile 2003 un limite orario alle ore 1,00;

Evidenziato che di fatto questo limite orario non è risultato sufficiente a tutelare la salute e l'ordine pubblico, in quanto, poiché gli esercizi in questione sono abilitati alla somministrazione fino alle ore 3,00, fino a quella ora gli stessi utilizzano impianti stereo per i quali non è prevista la specifica licenza, causando notevolissimo disturbo alla quiete ed alla sicurezza pubblica;

Accertato che gli intrattenimenti si svolgono sul lungomare ed in spiaggia, zona a forte insediamento abitativo e turistico ricettivo;

Dato atto che gli intrattenimenti protratti fino a tardissima notte non causano solo rumori e molestie, che superano la normale tollerabilità, ma anche problemi consistenti di ordine pubblico legati a schiamazzi e risse di clienti ubriachi, sgommate e corse di auto, soste in zone pericolose, danneggiamenti a strutture pubbliche e private;

Ribadito l'alto valore che il silenzio e la quiete rivestono per i turisti italiani e stranieri che abitualmente soggiornano negli esercizi alberghieri e nelle abitazioni private di questa città che ha investito da tempo in una politica di sviluppo sostenibile, improntato al profondo rispetto della persona e dell'ambiente naturale ed urbano;

Considerato che il principio del rispetto del silenzio e della quiete pubblica è oramai valore acquisito dalla comunità tutta e non solo dall'amministrazione comunale di Grottammare;

Dato atto che la stessa Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale hanno inquadrato il diritto alla salute quale diritto della personalità fondato sull'articolo 32 della Costituzione e che il bene salute deve intendersi comprensivo non solo dell'incolumità fisica ma anche del benessere psichico dell'individuo e di tutto ciò che vale a costituire la qualità stessa della vita;

Puntualizzato che in merito al concetto di normale tollerabilità, mentre in un primo momento la Corte di Cassazione ha affermato che la valutazione della normale tollerabilità va fatta secondo criteri oggettivi, successivamente la giurisprudenza prevalente, nella determinazione della tollerabilità dei rumori, piuttosto che un criterio assoluto, che tiene conto dell'intensità delle immissioni sonore di per sé, ha



utilizzato un criterio comparativo che tiene conto non solo del livello sonoro rilevato ma lo compara con il cosiddetto rumore di fondo;

Posto infatti che il limite di tollerabilità non è quasi mai assoluto ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti e la valutazione deve essere riferita, da un lato alla sensibilità dell'uomo medio, e dall'altro alla situazione locale;

Dato atto che il limite differenziale dei tre decibel è stato costantemente confermato dalla giurisprudenza anche dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, dato che questo regolamento pone un limite di accettabilità dell'inquinamento acustico che deve indubbiamente essere tenuto presente nella valutazione della tollerabilità delle immissioni sonore, ma che non ha tuttavia introdotto, nell'ambito della materia, sostanziali novità;

Puntualizzato che la sopra citata norma regolamentare pone dei limiti massimi assoluti differenziati per zona e limiti relativi, consistenti nella differenza massima insuperabile rispetto al livello del rumore ambientale, non precludendo quindi una valutazione in concreto di intollerabilità;

Atteso anche che l'integrità della persona ed il bene primario della salute non possono essere valutati in termini esclusivamente fisici e materialmente constatabili;

Dato atto che un diritto primario della personalità non può comunque essere inciso negativamente da una disposizione normativa secondaria d'ordine regolamentare;

Puntualizzato che peraltro è quanto mai discutibile sotto il profilo giuridico che, mentre civilisticamente l'azione potrebbe essere validamente prodotta tra privati in esecuzione dell'articolo 844 cc, (vedesi Tribunale di Modena sezione I ordinanza 11 novembre 2003 n. 42) la pubblica amministrazione possa trovarsi nell'impossibilità di tutelare il diritto alla quiete ed alla salute dei propri cittadini;

Evidenziato che sono pervenute numerosissime lamentele sia verbali che scritte, da ultimo in data 18 giugno 2004 una segnalazione di alcuni titolari di strutture turistiche alberghiere ed extra alberghiere



che chiedono un urgente intervento della pubblica amministrazione per limitare i disturbi ed i danni arrecati da detti intrattenimenti;

Ribadito che, in occasione dello svolgimento di detti intrattenimenti, si creano notevoli problemi di ordine pubblico, difficilmente controllabili in ore in cui le forze di polizia operano a ranghi ridotti ed i vigili urbani non sono in servizio;

Evidenziato che peraltro i luoghi destinati agli intrattenimenti danzanti non sono le spiagge o il lungomare bensì le discoteche e le sale da ballo che sono specificatamente regolamentate con normativa di settore, nel rispetto di precisi requisiti, ivi compresi quelli della sorvegliabilità e del rumore;

Dato atto che la presente ordinanza assume i connotati di contingibilità ed urgenza in quanto se non si procedesse in tal senso potrebbero verificarsi notevolissimi pericoli per la salute e l'ordine pubblico nel corso della imminente stagione estiva;

Evidenziato che l'unico strumento attualmente utilizzabile è l'ordinanza, dato che peraltro solo di recente si è potuto procedere all'affidamento dell'incarico per la redazione del piano di zonizzazione acustica;

Visto il decreto legislativo 267/2000;

Sottolineato che si intende disporre sia in merito agli intrattenimenti danzanti che all'uso di impianti stereo, apparecchi radio ed assimilabili;

Evidenziato che in merito alla violazione della prescrizione dell'orario per gli intrattenimenti danzanti trattandosi di licenza emessa ai sensi e per gli effetti dell'art 68 del T.U.L.P.S. la fattispecie, sotto il profilo sanzionatorio, rientra amministrativamente nella previsione dell'art 10 del T.U.L.P.S. e penalmente in quella di cui agli art 9 e 17 del T.U.L.P.S.;

Evidenziato che in merito alla violazione della prescrizione dell'orario per l'uso di impianti stereo, apparecchi radio ed assimilabili utilizzati nei pubblici esercizi al chiuso ed all'aperto, si ritiene che le autorizzazioni degli esercizi pubblici rilasciate ai sensi della legge 287/91 valgano anche come autorizzazioni ai fini dell'art 86 in quanto l'art 152 del regolamento d'esecuzione del TULPS prevede



testualmente che per le attività ricomprese tra quelle indicate dall'art 86 della legge ...disciplinate da altre disposizioni di legge statali e regionali, la licenza ed ogni altro titolo autorizzatorioprevisti da queste ultime disposizioni , vale anche come autorizzazione ai fini dell'art 86...) con la conseguente applicazione dell'art 17 bis, ter e quater del R.D. 18/6/1931 n. 773;

Sottolineato inoltre che :

- 1) in materia di autorizzazioni di Polizia l'art 10 del TULPS, che prevede la possibilità di revocare o sospendere le medesime, ha carattere di norma con portata generale, in base alla quale la competente autorità ha sempre il potere di revocare il provvedimento autorizzatorio nel caso di abuso (Cons. di Stato sez V " 27/9/1996 n. 1174);
- 2) gli episodi ed i comportamenti in contrasto con i doveri connessi all'attività autorizzata con licenze P.S. di pubblico esercizio possono costituire valido fondamento delle sanzioni amministrative repressive anche se il locale sia gestito da un rappresentante del titolare dell'autorizzazione o comunque da persona diversa dal titolare (Tar Lazio sez II 23/03/1983 n. 260);

ORDINA

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati :

- 1) gli intrattenimenti musicali e danzanti, le feste serali, gli spettacoli e quanto altro assimilabile effettuati all'aperto possono essere svolti sino alle ore 1,00;
- 2) l'uso di impianti stereo, apparecchi radio ed assimilabili utilizzati nei pubblici esercizi al chiuso ed all'aperto, è consentito sino alle ore 1,00. Dopo tale ora esiste divieto assoluto di utilizzo a tutela della pubblica quiete e dell'ordine pubblico.
- 3) all'interno degli orari sopra menzionati gli intrattenimenti danzanti, le feste , gli spettacoli e quanto altro assimilabile dovranno essere svolti, così come l'utilizzo di apparecchi stereofonici, che diffondono programmi radiofonici o musica registrata durante l'attività di somministrazione, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti



fonometrici di cui al vigente regolamento comunale sui limiti di esposizione al rumore e classificazione in zone del territorio comunale approvato con atto del consiglio comunale n. 41 del 30/6/1995.

Il mancato rispetto da parte di esercizi comunque autorizzati ai sensi degli art 68 e 69 del TULPS, delle prescrizioni contenute nel punto 1 della presente ordinanza è sanzionato amministrativamente ex art 10 del TULPS mediante la sospensione o la revoca **immediata** dell'autorizzazione per trattenimenti danzanti, penalmente ai sensi e per gli effetti degli art 9 e 17 del TULPS.

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza di cui al punto 2) comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00 e la **sospensione dell'autorizzazione alla somministrazione** per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi così come previsto dall'art 17 bis, ter e quater del R.D. 18/6/1931 n, 773.

Ai sensi dell'art 10 del TULPS può essere revocata o sospesa, in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata l'autorizzazione di cui all'art 86 per la somministrazione di alimenti e bevande ex art 152 Reg Esec TULPS.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al punto 3) comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'art 10 comma 3 della legge 26/10/1995 n. 447 della somma da euro 516,00 a euro 10.329,99 per la violazione del Regolamento Comunale derivanti dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti rumorose l'art 23 comma 2 della L.R. n. 28/2001 obbliga, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria, il responsabile della violazione a porre in essere le azioni di risanamento per il rispetto dei limiti e dei valori suddetti. Nel caso di più violazioni della medesima specie, commesse nell'arco di 120 giorni dalla precedente contestazione al medesimo è revocato il provvedimento amministrativo abilitante all'esercizio dell'attività.

Restano escluse dalla applicazione della presente ordinanza le sale da ballo e le discoteche che restano soggette alle disposizioni dell'art 68 e 80 del TULPS ed all'orario di chiusura stabilito dal DPCM del 25/5/1990.



COMUNE DI GROTTAMMARE

La presente ordinanza va resa nota al pubblico mediante affissione all'albo della residenza municipale per quindici giorni e con adeguata informazione a mezzo stampa, la stessa è inviata per opportuna conoscenza agli organi preposti alla vigilanza.

La polizia municipale e gli agenti delle forze dell'ordine sono incaricati della esecuzione e dell'osservanza della presente ordinanza, fatto salvo quanto previsto dagli art 650 e 659 del codice penale.

Avverso il presente atto che è immediatamente esecutivo, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro sessanta giorni dalla pubblicazione, da parte di chi vi abbia interesse.

IL SINDACO

Luigi Merli